

(N. 95)  
Urgenza

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro** e *ad interim* del bilancio

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948**

Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 3, primo e secondo comma, del regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, ed all'articolo 6, lettere a) e b), del regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, mentre le riduzioni di carattere generale per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvate con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, occorre, invece, l'emanazione di una legge nel caso di aumenti di carattere generale delle tariffe medesime.

L'esperienza ha però dimostrato che, soprattutto nelle situazioni economiche estremamente variabili, tale procedimento, per la sua na-

turale maggior lentezza, rende sempre tardive le misure che debbono invece rapidamente essere adottate in materia tariffaria (ad esempio, per variazioni di altre tariffe internazionali), cagionando pregiudizio al bilancio dell'azienda ferroviaria, e di riflesso a quello dello Stato.

Inoltre trattasi di provvedimenti:

1° che riflettono una gestione esercitata direttamente dallo Stato;

2° che hanno carattere eminentemente tecnico ed economico per cui conseguentemente occorre tener presente la obiettiva realtà dei costi;

3° che offrono le massime garanzie per quanto concerne la ponderatezza ed accuratezza dello studio;

4° che in ogni caso sono oggetto, per tutti i riflessi sull'approvvigionamento e sull'economia del Paese, anche di particolare esame da parte dei Ministeri preposti a tali settori, che debbono approvarli prima dell'esame del Consiglio dei Ministri.

Sotto un altro aspetto, l'accennato carattere tecnico e specializzato dei provvedimenti di cui trattasi e la loro complessa organicità fanno sì che la loro discussione in sede parlamentare richiederebbe minuta documentazione e notevole tempo; e paralizzerebbe quindi i lavori e le attività delle Camere nei riguardi di altri problemi, pei quali l'opportunità di un dibattito e di un contributo del Parlamento è ben

altrimenti sentita ed apprezzabile.

È da tenere infine presente che gli aumenti delle tariffe di altre importanti aziende autonome statali (esempio poste e telegrafi, tabacchi) hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica.

Per tali motivi, con l'unito disegno di legge si propone che, per gli aumenti delle tariffe ferroviarie di carattere generale, venga adottata la procedura già seguita, senza inconvenienti, per le riduzioni pure di carattere generale delle tariffe medesime; si confida che non mancherà ad esso il vostro favorevole suffragio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6 del regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674.